

ALLEGATO A

STATUTO di Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 Costituzione - Denominazione-Sede

È costituita l'associazione di promozione sociale Casa Congo APS (di seguito denominata Associazione o Casa Congo), con sede nel comune di Grosseto in via del Fiordaliso 12, Ansedonia, Orbetello, Grosseto, 58015.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Finalità

L'obiettivo privo di scopo di lucro dell'Associazione è quello di rafforzare le comunità attraverso progetti di sviluppo sostenibile che abbiano un impatto sociale, ambientale ed economico positivo sulla relativa comunità.

Al fine di raggiungere tale scopo, l'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- ricerca, due diligence, acquisizione, locazione, progettazione, costruzione, gestione e promozione di progetti immobiliari in conformità con l'obiettivo primario dell'Associazione;
- fornire servizi di analisi, ricerca, istruzione e attività formative a studenti e professionisti con un interesse nella conservazione ambientale e nello sviluppo sostenibile;
- studiare, creare, sviluppare, realizzare, sfruttare, implementare, installare soluzioni di sviluppo sostenibile;
- svolgere attività di sviluppo di progetti, inclusi progetti di sviluppo sostenibile locale,
- fornire consulenza e formazione in materia di sviluppo sostenibile;
- organizzare eventi culturali e di promozione degli obiettivi dell'APS;
- vendere prodotti sostenibili e servizi di ecoturismo;
- fornire consulenze a terzi per progettazione ed implementazione di progetti di sviluppo sostenibile;
- raccogliere e amministrare fondi per conto di progetti di sviluppo sostenibile, in particolare per la sede di Casa Congo in Nicaragua;
- accettare qualsiasi nomina amministrativa e/o dirigenziale in altre associazioni dello stesso tipo e compiere qualsiasi operazione in genere, commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o



immobiliare, relativa direttamente o indirettamente al perseguimento della propria finalità senza scopo di lucro, fermo restando che tali attività commerciali restano in ogni momento strettamente connessi alle attività che costituiscono oggetto sociale dell'Associazione;

- porre in essere qualsiasi ulteriore azione direttamente o indirettamente relativa al suo oggetto sociale.

Art. 4 Associati

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche associate si distinguono inoltre gli associati volontari dagli associati prestatori. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra gli associati dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 5 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 6 Ammissione di nuovi associati

L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.



L'ammissione viene deliberata entro trenta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato e comunicato agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Art. 7 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e saranno efficaci dopo un mese dalla presentazione al Consiglio direttivo per permettere all'associato dimissionario di trasferire la gestione dei progetti di sua competenza ad un altro associato.

L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato che:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
- 3) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 4) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa efficace dal momento dell'annotazione nel libro associati.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata.

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che all'atto della stesura di questo statuto è stabilita di importo pari a Euro 100 annuali, ma è facoltà degli aderenti modificare la quota associativa e/o effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.



Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea degli associati
- 2) Il Presidente
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) Il Tesoriere

Art. 10 Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno otto giorni prima della data fissata con e-mail e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 12 Assemblea Ordinaria



L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso l'organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 13 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria,

come previsto all'art. 12 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano a tempo indeterminato o per il tempo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.



L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Presidente e il Vicepresidente.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti. La convocazione viene inviata per e-mail con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 L'Organo di controllo



L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; § erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 21 Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 22 Scioglimento



L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 23 Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 24 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n.117 /2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 8
ALLEGATO ALL'ATTO QUI
REGISTRATO IN DATA 01 SET 2021
AL N. 4540 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € VEDERE ATTO
(EURO)



Il Funzionario
Antonio Fioriello
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

